

STATUTO ASSOCIAZIONE
"NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE FOR EUROPE – Ente del Terzo Settore"

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. *Costituzione, sede e durata*

È costituita l'associazione denominata "Nagasaki-Brescia Kaki Tree For Europe - Ente del Terzo Settore o ETS", di seguito denominata semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale denominazione abbreviata "Kaki Tree Europe - ETS".

L'Associazione utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione di Ente del Terzo Settore o ETS.

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione fissa la propria sede in Brescia (BS).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, saranno disciplinati da apposito Regolamento.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2. *Statuto*

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dalle norme applicabili contenute nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto, dai successivi regolamenti che saranno emanati e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ARTICOLO 3. *Finalità e attività di interesse generale*

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Specificatamente si occupa di:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Fine principale dell'Associazione

Promuovere la continuazione sul territorio dell'Unione Europea della diffusione dell'iniziativa giapponese Revive Time – Kaki Tree Project.

In particolare, l'Associazione si prefigge:

- la diffusione delle piante di seconda e terza generazione discendenti dall'albero di kaki (*Diospyros kaki*) che riuscì a sopravvivere all'esplosione nucleare sopra la città di Nagasaki il 9 agosto 1945;
- la conoscenza e la diffusione anche della storia delle piante che sono sopravvissute al disastro atomico di Hiroshima;
- il confronto, la collaborazione, la progettazione comune e lo scambio di conoscenze tra chi ha già aderito negli anni passati al progetto giapponese e coloro che nel futuro vorranno aderire alla continuazione di tale progetto in Europa;
- la definizione di un programma di attività condiviso tra i soci, nel pieno rispetto dei diversi ruoli e caratteristiche, dell'ispirazione e dell'autonomia di ciascuno; il programma si ispirerà ai principi del Revive Time – Kaki Tree Project giapponese per promuovere sul territorio europeo la memoria, la pace, la giustizia e la solidarietà nel ricordo della tragedia nucleare, attraverso arte, attività sociali – culturali – ambientali ed altre iniziative;
- il dialogo e la condivisione nel lavoro tra i soci, non costretti dal vincolo dell'unanimità e dell'assolutezza ma, al contrario, animati dall'armonia e dal confronto continuo, focalizzati di volta in volta sulle richieste di adesione al progetto e sul loro compimento;
- di realizzare un programma di coltivazione delle pianticelle di kaki nate dai semi della pianta madre di Nagasaki e curare il progetto "Il bosco dei sopravvissuti" sorto dai semi delle piante che hanno resistito alla tragedia di Hiroshima;

- di coniugare le attività di formazione con lo studio e le proposte artistiche;
- di tener vive le testimonianze e la volontà di ricordare quanto causato dai disastri nucleari;
- di suscitare l'attenzione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sociali, delle scuole e degli enti internazionali, nazionali e locali sul tema del disarmo nucleare;
- di contrastare la tendenza a chiudersi nel locale richiamando costantemente l'attenzione sulla dimensione internazionale dei problemi dell'umanità;
- di rafforzare il senso di responsabilità della comunità e delle istituzioni locali;
- di stimolare il dibattito sul ruolo della società civile globale e delle comunità locali per la promozione della pace;
- di sensibilizzare e sviluppare nei giovani una cultura di pace;
- di suggerire e proporre progetti di pace nella scuola;
- di creare e sviluppare strutture che ad ogni livello lavorino per la pace e il disarmo nucleare;
- creare occasioni di confronto anche con persone che professino idee diverse;
- di creare ed essere un centro permanente di documentazione, raccolta, archivio e divulgazione di materiale cartaceo, video e audio, come spazio culturale capace di offrire un sicuro punto di appoggio, d'informazione e di ricerca sulle tematiche del disarmo nucleare e della cultura della non-violenza;
- di invitare e coinvolgere nelle sue iniziative e manifestazioni relatori, gruppi musicali, associazioni, gruppi a tema e quanti possano integrare le tematiche scelte con approfondimenti, purché siano in linea con i principi statutari;
- di favorire lo scambio interculturale con le altre realtà simili presenti sul territorio italiano ed europeo;
- di promuovere ogni altra attività idonea al raggiungimento delle proprie finalità;

L'Associazione, inoltre - previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle - intende svolgere, nei limiti *ex lege* previsti, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

Al fine di finanziare le proprie attività l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in

forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 4. *Ammissione soci*

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che condividono le sue finalità e s'impegnano per realizzarle, versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori e i soci onorari sono esentati dal versamento dell'eventuale quota associativa in virtù del loro impegno specifico nel progetto. Essi possono comunque liberamente offrire eventuali contributi all'Associazione per lo sviluppo del progetto.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Gli associati possono avere le seguenti qualifiche:

- Socio fondatore (solo per gli associati presenti nell'Atto costitutivo)
- Socio ordinario
- Socio di progetto (per i referenti dei progetti locali)
- Socio onorario

1. SOCIO FONDATORE

I soci fondatori sono coloro che danno vita all'Associazione, in quanto condividono le sue idealità descritte nello Statuto, e i cui nomi e firme risultano nell'Atto costitutivo della stessa.

2. SOCIO ORDINARIO

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi soci ordinari; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

In caso di rigetto dell'istanza, entro i 60 giorni la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati che possono, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile.

3. SOCIO DI PROGETTO

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione di nuovi soci di progetto; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati. Socio di progetto può essere sia chi ha già realizzato il progetto kaki in Europa nel passato sia chi lo realizza d'ora in poi, come rappresentante di una comunità o ente.

I soci di progetto che decidono di non proseguire nel loro ruolo ricercheranno un sostituto la cui domanda di adesione all'Associazione viene accolta o meno dalla deliberazione del Consiglio Direttivo.

4. SOCIO ONORARIO

Il Consiglio Direttivo può proporre all'assemblea dei soci la qualifica di "socio onorario" per persone fisiche, o enti pubblici e privati nella figura dei loro rappresentanti, che condividendo le finalità dell'Associazione si sono distinti per particolari meriti nei suoi confronti.

Il Consiglio Direttivo presenterà alla prima assemblea dei soci utile le proposte di "socio onorario" che verranno approvate dalla stessa a maggioranza semplice con voto palese.

Per tutte e quattro le tipologie di associati è previsto il diritto di voto nelle assemblee ordinaria e nella approvazione dei bilanci.

ARTICOLO 5. Adesione socio e attività di volontariato

L'adesione come socio all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

Tutti gli associati devono essere maggiorenni, godono del diritto di elettorato attivo e passivo e partecipano di una disciplina uniforme nel rapporto associativo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale dell'attività di "volontari" che sono propri associati e che vengono iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 6. *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento dell'eventuale quota associativa, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso dall'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le motivazioni dell'esclusione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto art. 24; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7. *Volontari e Assicurazioni Obbligatorie.*

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

TITOLO III. ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 8. *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 9. *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti i associati all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 10. *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo.

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrata almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.

La convocazione fatta mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o per via elettronica, deve offrire la possibilità di verificare l'effettiva ricezione di essa da parte dell'associato a cui è indirizzata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 11. *Assemblea ordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario, nel caso di assemblea elettiva ogni tre anni;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- f) l'approvazione degli eventuali Regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari;
- g) l'approvazione dell'eventuale Regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, stante il divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello Statuto sociale e nei limiti *ex lege* consentiti;
- i) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo;
- j) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione, quantunque soci.

Il voto può essere espresso anche mediante mezzi di telecomunicazione, per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota e deve far pervenire entro la data dell'assemblea la sua intenzione di voto.

ARTICOLO 12. *Assemblea straordinaria*

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto;
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo, né ai dipendenti dell'Associazione.

ARTICOLO 13. *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Nominerà anche un tesoriere che curi i conti dell'Associazione secondo le direttive del Consiglio stesso.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti *ex lege* previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

Un membro del Consiglio Direttivo, per atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per altri gravi motivi, può essere sospeso dal suo incarico o addirittura escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio stesso. La sospensione e/o l'esclusione dovranno essere comunicate al soggetto in questione entro trenta giorni dalla delibera. Se la delibera viene accettata dal soggetto, essa sarà ratificata dalla prima assemblea utile dei soci. Qualora il provvedimento del Consiglio Direttivo non venisse accettato dal soggetto in questione, entro 30 giorni si adirà al Collegio Arbitrale che deciderà in merito. Se la decisione del Collegio Arbitrale non viene accettata da una delle due parti, il consigliere in questione resta sospeso dalle sue funzioni e la prima assemblea utile dei soci deciderà in merito a maggioranza semplice. La deliberazione dell'assemblea sarà comunicata all'interessato

a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. In caso di recesso, decesso o sospensione di un consigliere, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendo la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla convocazione di un'Assemblea Straordinaria e quindi all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 14. *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per altri mandati.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci convenuti, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma se necessaria.

Il Presidente cura e garantisce l' idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi alla luce della legge sulla privacy in vigore sul territorio della Comunità Europea.

ARTICOLO 15. *Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo*

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16. *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

ARTICOLO 17. *L'Organo di controllo*

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 18. *Risorse economiche*

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- eventuali quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall'art. 79 del D.Lgs. 117/17, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 19. *Patrimonio, contributi e convenzioni.*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della eventuale quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati da questa quota i soci fondatori e i soci onorari.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 20. *Bilancio*

Per ogni esercizio sociale, l'Associazione redige un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Entro il mese di febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 21. *Avanzi di gestione*

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 3 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche e di utilità sociale.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 22. *Libri Sociali obbligatori*

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se necessario o opportuno;
- il Libro degli inventari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23. *Scioglimento*

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 24. *Clausola compromissoria (Collegio Arbitrale)*

Tutte le controversie, purché compromettibili in arbitri che dovessero insorgere tra gli aderenti o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da

ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Il Collegio Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. Del Codice di Procedura Civile in materia di arbitrato rituale.

ARTICOLO 25. *Legge applicabile*

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 26 – *Norma Transitoria*

Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.

Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore a decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro.